

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 09/05/2013, immediatamente eseguibile, è stata istituita l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n° 23/2011.

(vedi "Regolamento" di seguito riportato).

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Con Deliberazione del Giunta Comunale n° 63/2013 sono state approvate le tariffe per l'anno 2013, così determinate:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

1 stella € =1,00

2 stelle € =1,00

3 stelle € =1,00

4 stelle € =2,00

5 stelle € =2,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

**AFFITTACAMERE, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, CASE PER FERIE,
BED & BREAKFAST, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE ED APPARTAMENTI PER
FITTI ESTIVI**

€ =1,00



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

**"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA
- ART. 3 SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
- ART. 4 MISURA DELL' IMPOSTA
- ART. 5 ESENZIONI
- ART. 6 RIDUZIONI
- ART. 7 VERSAMENTO DELL' IMPOSTA
- ART. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE
- ART. 9 CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA
- ART. 10 SANZIONI
- ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 12 RIMBORSI
- ART. 13 CONTENZIOSO
- ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n° 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casamicciola Terme, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 Aprile al 30 Settembre.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

ART. 3
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Casamicciola Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 4
MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle

medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere: gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

Per gli affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, ostelli per la gioventù, case ed appartamenti per fitti estivi, la misura della tariffa è definita in maniera unitaria senza tener conto della relativa classificazione.

ART. 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/1992;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d) tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati che pernottano nel Comune per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro;
 - e) ospiti dell'Amministrazione Comunale a seguito di formale richiesta al gestore della struttura.

ART. 6 RIDUZIONI

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casamicciola Terme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;

b) tramite le procedure telematiche;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

2. All'atto del versamento dell'imposta, ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casamicciola Terme, è riconosciuta una percentuale del 3% di abbattimento dell'imposta dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione ed il versamento della stessa.

ART. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casamicciola Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di comunicare mensilmente al Servizio Tributi dell'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Casamicciola Terme.

ART. 9 CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Servizio Tributi dell'Ente effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e

rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n° 296/2006.

ART. 10 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. n° 471/1997, n° 472/1997 e n° 473/1997.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n° 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € =150,00 a € =500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € =25,00 a € =100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 12 RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 13
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n° 546/1992.

ART. 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione, l'imposta decorre dal 01/Luglio/2013 gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15/Agosto/2013.-